

ECC.MA CORTE DI ASSISE D'APPELLO DI ROMA

DICHIARAZIONE DI APPELLO E CONTESTUALI MOTIVI

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Poerio, Difensore d'Ufficio del sig. FEBRES Hector Antonio, nato a Buenos Aires (Argentina) il 10.09.1941 nel procedimento penale R.G.N.R. 9241/99, R.G. Dib. 6592/2007,

propone appello

avverso

La sentenza pronunciata dalla Corte di Assise di Roma II[^] Sezione all'udienza del 14.03.2007, con motivazione depositata in cancelleria in data 06.06.2007, nel Procedimento Penale RGNR 9241/99 con la quale, l'odierno appellante

- Imputato dei reati di cui agli artt. 110, 81 cpv, 575 e 577 nn. 3) e 4) in relazione all'art. 61 n. 4 c.p. per avere, agendo di concerto ed in concorso con gli altri coimputati, con il MASSERA e con altre persone non identificate, mediante più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nell'ambito del "Processo di Riorganizzazione Nazionale" instaurato dalla dittatura militare in Argentina con il GOLPE del 24 marzo 1976, nelle loro rispettive qualità di Ufficiali della Marina facenti parte del "Gruppo de Tarea 3.3.2." istituito presso la "Escuela Superior de Mecanica de la Armada" (ESMA), cagionato la morte, dopo averne disposto od operato il sequestro, e dopo averli sottoposti a tortura, di Angela Maria AIETA (sequestrata il 05.08.1976) e di Giovanni e Susanna PEGORARO (entrambi sequestrati il 18.06.1977). Con le aggravanti della premeditazione, delle sevizie e della crudeltà verso le persone. In Buenos Aires tra l'agosto 1976 e il dicembre 1977

(Capo d'imputazione così modificato all'udienza del 08.06.2006)

Veniva ritenuto responsabile del reato continuato ascritto e, conseguentemente, condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un anno, interdizione perpetua dai pubblici uffici ed interdizione legale durante il periodo dell'espiazione della pena, al pagamento delle spese processuali, al risarcimento dei danni subiti dalle Parti Civili costituite (nella misura da liquidarsi in separata sede), nonché al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva in favore di ciascuna delle Parti Civili costituite ed alla rifusione delle spese di costituzione e difesa così come liquidate in dispositivo.

Giorni 90 per la motivazione.

per i seguenti

MOTIVI

1. **MANCATA ASSOLUZIONE ai sensi dell'art. 530 comma I c.p.p.** perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso **ovvero ai sensi dell'art. 530 comma II c.p.p.** per mancanza, insufficienza e/o contraddittorietà della prova:

L'istruttoria dibattimentale ha condotto in gran parte all'accertamento di fatti ed avvenimenti che, già consegnati ai libri di storia per la loro realtà fattuale, non avrebbero richiesto alcun accertamento processuale.

E' noto, infatti, che il 24 marzo 1976 la Giunta Militare composta dal Comandante in Capo dell'Esercito, Generale Jorge VIDELA, dal Comandante della Marina Militare, Ammiraglio Emilio MASSERA e dal Comandante dell'Aeronautica Militare, Generale di Brigata Orlando Ramon AGOSTI, prese il potere in Argentina destituendo l'allora Presidente della Repubblica Maria Estela MARTINEZ detta Isabelita, vedova dell'ex Presidente PERON.

Altro fatto storicamente provato è che la Presidenza della Repubblica venne assunta dal Generale VIDELA nella sua qualità di Comandante in Capo dell'Esercito e che il territorio del paese fu diviso in 5 ZONE, ciascuna sotto il comando di un alto ufficiale delle forze armate, ogni Zona a sua volta suddivisa in SUBZONE ed AREE.

Altrettanto conosciuti sono i metodi utilizzati dalla Giunta per la realizzazione del cosiddetto "Piano di Riorganizzazione Nazionale" finalizzato alla repressione di ogni forma di opposizione politica ed attuato mediante la pianificazione di operazioni clandestine di sequestro di persona, con l'istituzione di centri di detenzione, all'interno dei quali i prigionieri venivano sottoposti a condizioni carcerarie disumane, a tortura e, nella gran parte dei casi, all'eliminazione fisica.

È pacifico che, nel periodo tra il 1976 ed il 1982 all'interno dell'ESMA, Escuela Superior della Meccanica dell'Armada, furono imprigionate e torturate circa 5.000 persone di cui 4.000 furono certamente uccise.

È stato provato che, periodicamente, al fine di creare spazio per i nuovi prigionieri, nei centri di detenzione clandestina, i detenuti, venissero indiscriminatamente eliminati con il metodo dei "voli della morte" e che all'ESMA furono circa 2.000 i prigionieri uccisi con questo sistema.

È stato altresì accertato che tutti gli imputati prestassero servizio presso l'ESMA nello stesso periodo in cui furono sequestrati ed ivi imprigionati Angela Maria AIETA, Giovanni e Susanna PEGORARO.

Non provati, ma presunti sono gli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi della fattispecie in contestazione ossia l'evento morte, la condotta di ciascun imputato finalizzata alla realizzazione dell'evento, il nesso di causalità e da ultimo il dolo.

L'elemento oggettivo:

Il primo degli equivoci, cui è incorsa la Corte, è stato ritenere raggiunta la prova dell'evento morte esclusivamente sulla base della scomparsa, indi del protrarsi dell'assenza, delle presunte vittime per un periodo di tempo ultraventennale.

Agli atti è stata acquisita la sentenza n. 40/2000 emessa dalla Corte d'Assise di Roma a seguito del giudizio nei confronti di SANTIAGO RIVEROS, GULLERMO SUARES MASON ed altri 5 tra ufficiali e sottufficiali dell'Esercito argentino per la morte di Estela CARLOTTO, Julio MORRESI, Pedro Luis MAZZOCCHI, Louis Alberto FABBRI, Daniel Jesus CIUFFO, Mario MARRAS e Martino MASTINU.

Per ciascuno dei singoli omicidi contestati, la sentenza conteneva una dettagliata descrizione delle modalità del rapimento e dell'uccisione delle vittime, evidenziava le condotte poste in essere dai singoli imputati, le circostanze in cui i cadaveri erano stati rinvenuti e l'iter seguito per il loro riconoscimento così da poter individuare e distinguere le responsabilità di ognuno, anche al fine della graduazione delle pene.

La Corte, ritenuto che *non si trattò di eccessi attribuibili esclusivamente agli esecutori materiali nè di illegalità episodiche ed isolate ma di azioni rispondenti a pianificazioni, direttive ed ordini provenienti dai comandanti delle zone militari*, ha condannato all'ergastolo Santiago RIVEROS e Gullermo SUARES MASON in quanto rispettivamente COMANDANTI della ZONA 1 e della ZONA 4, ossia le due Zone ove avvennero gli omicidi, per esserne i mandanti; ha condannato gli altri coimputati, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti, alla pena di anni 24 di reclusione per aver materialmente compiuto gli omicidi in esecuzione di un ordine superiore manifestamente illegittimo.

In quel Giudizio risultò incontestabile, perché provata documentalmente e per testimoni, la sovraordinazione gerarchica di RIVEROS e SUARES MASON e, assolutamente certa poiché provata per testimonianze dirette, la compartecipazione degli altri alla materiale esecuzione dei delitti.

I testimoni, durante il processo, riferirono di aver visto gli imputati nell'atto di sequestrare le persone i cui corpi, crivellati di colpi di arma da fuoco, furono successivamente ritrovati privi di vita e riconosciuti senza dubbio da parenti e amici. Il solo corpo del MASTINU non fu mai rinvenuto, cosicchè i giudici, consapevoli di non poter fondare la prova della sua morte esclusivamente sulla assenza protratta per oltre 20 anni, hanno concluso che fosse ragionevole ritenere che il MASTINU sia stato ucciso poichè *i militari dopo che avevano già sequestrato il MASTINU, si recarono nell'isola di Paycarabi per catturarlo di nuovo e non esitarono a fare fuoco contro il MARRAS che tentava di scappare uccidendolo. tali circostanze sono tutte chiaramente indicative del fatto che la loro ferma intenzione fosse quella di eliminarlo fisicamente.*

In questo processo nessuno dei tanti testimoni chiamati a deporre è stato in grado di riferire di aver direttamente visto qualcuno degli imputati (nella specie il FEBRES), nell'atto di sequestrare, torturare o uccidere Angela Maria AIETA o Giovanni e Susanna PEGORARO.

Tutti hanno raccontato la propria tragica esperienza personale, alcuni hanno anche riconosciuto gli imputati nei loro aguzzini o ne hanno più o meno genericamente indicato le funzioni o gli incarichi all'interno dell'ESMA.

Nessuno ha potuto, però, riferire di aver assistito al sequestro, alla tortura o alla morte di alcuno dei tre prigionieri per mano di uno degli imputati.

La Corte ha apoditticamente escluso che Angela Maria AIETA, Giovanni e Susanna PEGORARO possano essere ancora vivi o che siano morti altrove, in un altro campo o per cause diverse e sopravvenute da sole idonee e sufficienti a provocare l'evento, con conseguente esclusione della responsabilità degli imputati.

Al contrario, furono numerosissimi coloro che, dopo la prigionia, si trasferirono all'estero cambiando identità, magari nella speranza e nell'illusione di poter così ricominciare una nuova vita senza il peso di un passato tanto doloroso.

Ci si riferisce soprattutto a coloro i quali, nel corso della detenzione, hanno collaborato, più o meno volontariamente, con i militari in operazioni di spionaggio, infiltrazione ed identificazione degli obiettivi (tale attività era stata definita *LANCEAR* nella sentenza n. 40 del 2000) ovvero, ai membri degli *STAFF* e dei *MINISTAFF* (strutture nelle quali venivano organizzati alcuni prigionieri dotati di particolari attitudini o professionalità da impiegare nello svolgimento di determinate mansioni

all'interno del campo – come medici, infermieri, elettricisti, idraulici, ingegneri, tipografi, fotografi ecc.).

La maggior parte di loro, una volta liberati, hanno preferito far perdere le proprie tracce nel timore di ritorsioni da parte degli ex compagni o degli stessi sequestratori.

Si osserva, infine che, avendo tutti i testimoni riferito di frequenti spostamenti di prigionieri da un centro di detenzione all'altro, è altamente probabile che un soggetto, detenuto in un campo, successivamente ad un trasferimento, sia stato liberato in una diversa località senza che le persone che lo avevano precedentemente incontrato ne fossero a conoscenza.

La Corte, ~~come~~, è incorsa in un secondo errore, laddove ha ritenuto di imputare al Gruppo de Tarea 3.3.2., tutti i crimini commessi all'interno dell'ESMA, infatti, anche a voler ammettere astrattamente che Angela Maria AIETA, Giovanni e Susanna PEGORARO, siano effettivamente morti durante la loro prigionia all'ESMA o in un altro campo, non può essere tralasciata l'ipotesi che siano *medio tempore* intervenute cause da sole idonee a cagionarne la morte, in tal modo interrompendo il nesso tra le condotte degli imputati (non provate) e l'evento (anch'esso non provato) o, ancora, che gli imputati non abbiano posto in essere alcuna delle condotte di cui si compone l'iter criminoso.

Al riguardo non ha tenuto in nessuna considerazione le testimonianze di BAGNASCO e VERBITSKY.

I due testi hanno, infatti, riferito che, nel periodo in questione, tra il giugno 1976 e il dicembre 1977, (esclusi gli allievi) erano in servizio all'ESMA ben 200 tra ufficiali e sottufficiali di cui circa 60 di livello medio alto e che all'interno del Centro non operava solo il Gruppo de Tarea 3.3.2., ma il GRUPPO DE TAREA 3.3., il quale a sua volta si divideva in altri sotto gruppi tutti indipendenti ed in competizione tra loro. Il teste BAGNASCO così si è espresso all'udienza del 19 ottobre 2006 (cfr pag. 58 e 59 nonché a pag 139 e 140 delle trascrizioni): *“All'interno dell'ESMA funzionava un gruppo di intelligence che veniva chiamato GRUPPO DE TAREAS 3.3. da li si dividevano altri gruppi e appunto all'interno di questi c'era quello che si chiama 3.3.2.*

Deve essere evidenziato che, il teste BAGNASCO, contraddicendo la tesi accusatoria secondo cui VILDOZA era a capo del Gruppo 3.3.2., addirittura, inserisce l'imputato nel Gruppo 3.3.3.: *il Capitan VILDOZA era a carico del gruppo 3.3.3. ACOSTA era all'interno del 3.3.2.*”

Il teste VERBITSKY all'udienza del 6 ottobre 2006 ha riferito che tali gruppi *erano in competizione tra loro e disputavano per la posizione dei prigionieri perché loro avevano le idee che più prigionieri avevano più potere riunivano all'interno della GIUNTA MILITARE.* (cfr Pag. 33 delle trascrizioni del 6.10.2006).

L'assoluta indipendenza tra i vari Gruppi de Tarea operanti all'ESMA ed il gran numero di ufficiali e sottufficiali ivi in servizio sono elementi che da un lato rafforzano l'ipotesi difensiva che la morte di Angela Maria AIETA e di Giovanni e Susanna PEGORARO possa essere avvenuta per cause assolutamente estranee e non riconducibili agli imputati e dall'altro portano ad escludere, con un sufficiente grado di approssimazione, che essi abbiano potuto prender parte ad alcuno dei vari segmenti in cui è suddivisa l'intera condotta criminosa (sequestro, torture, detenzione, uccisione) che potrebbe essere stata interamente operata in danno delle tre vittime dai membri di un altro Gruppo de Tarea.

L'errore in cui sono incorsi i Giudici di Primo Grado, è stato proprio quello di ritenere provata la condotta materiale e compartecipativa degli imputati per il solo fatto di far parte del Gruppo de Tarea 3.3.2. nel medesimo periodo in cui Angela Maria AIETA e Giovanni e Susanna PEGORARO furono sequestrati ed ivi detenuti.

La Corte, infatti, ha ascritto oggettivamente al Gruppo de Tarea 3.3.2. (che, per altro, non era l'unico operante all'interno dell'ESMA), e quindi a ciascuno di coloro che ne facevano parte, tutti i crimini che venivano commessi all'interno del Centro di Detenzione in cui il Gruppo si trovava ad operare sul presupposto che gli imputati, in ragione del ruolo operativo ricoperto in seno all'organizzazione, non potevano non aver partecipato alla realizzazione di almeno un segmento della condotta criminosa.

Tale criterio di semplificazione probatoria dell'accertamento della responsabilità concorsuale nei singoli "reati fine" è già stato ritenuto inammissibile dalla giurisprudenza della Suprema Corte in materia di reati associativi e di associazione di tipo mafioso.

Univoca in tal senso è la giurisprudenza della Cassazione che, dopo aver distinto tra i cosiddetti "reati fine" (o "reati scopo"), (che costituiscono il *fisiologico* svolgimento dell'attività associativa e per i quali il parametro di responsabilità dell'associato deve essere di volta in volta rigorosamente accertato con riferimento al singolo episodio), e "reati strategici" (per i quali il criterio di imputazione ai vertici dell'organizzazione può essere più elastico), ha escluso che la responsabilità del singolo partecipe nei "reati scopo" realizzati dall'associazione possa essere desunta dalla sua partecipazione

al sodalizio criminoso, *in forza di un inammissibile ed approssimativo criterio di semplificazione probatoria dell'accertamento della responsabilità concorsuale*. (Cfr. Cass. Sez. I Sent. n. 209846/97)

Dei "reati fine", infatti, possono rispondere soltanto coloro che *materialmente o moralmente hanno dato un effettivo contributo, casualmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola condotta delittuosa* essendo esclusa dall'ordinamento vigente la configurazione di qualsiasi *forma anomala di responsabilità "da posizione" o da "riscontro d'ambiente"* con la quale si pretende di riferire all'associato il singolo reato fine. (Cfr. Cass. Sez. VI 210209/97).

Il concorso nel reato fine, dunque, non può essere semplicemente desunto dal ruolo dirigenziale, organizzativo (o esecutivo) rivestito dal soggetto nell'ambito della associazione (Cfr. Cass. S.U. Sent. n. 192468/92).

La Suprema Corte ha, quindi, ripetutamente dimostrato di accogliere il criterio secondo cui, nell'ambito di una associazione per delinquere *l'omicidio eseguito materialmente da alcuni affiliati in attuazione del programma criminoso non può essere addebitato sotto il profilo del concorso morale ai componenti della struttura di vertice dovendosi verificare, per ciascuno di essi la causale*. (Cfr. Sez. V sent. n. 193554/93).

Tali principi sanciti dalla giurisprudenza in materia di reati associativi e di tipo mafioso, possono essere ritenuti estensibili anche al caso in esame laddove la prova della compartecipazione al singolo reato fine non può essere desunta o sostituita dalla prova della adesione al sodalizio criminoso.

Poiché i supposti crimini in danno di Angela Maria AIETA e di Giovanni e Susanna PEGORARO, figure di secondo piano e di minimo valore strategico e politico, possono essere considerati eventi assolutamente accidentali nell'ambito del vasto piano di "Riorganizzazione Nazionale" cui miravano i vertici militari della GIUNTA, in virtù dei principi sopra enunciati, era necessario che la specifica condotta degli imputati e le loro personali responsabilità fossero, di volta in volta, provate al di là di ogni ragionevole dubbio, senza il ricorso ad approssimativi criteri di imputazione oggettiva della responsabilità facenti leva sul ruolo operativo ricoperto dagli imputati in seno all'organizzazione.

L'elemento soggettivo:

L'impugnata Sentenza, con riferimento ai tre specifici episodi criminosi in contestazione, è, infine, assolutamente carente per quanto riguarda la definizione dell'elemento soggettivo.

La Corte, incorrendo nello stesso errore già evidenziato in merito alla prova dell'elemento oggettivo della materiale condotta compartecipativa, ha ritenuto genericamente la sussistenza del dolo sul solo assunto che gli imputati abbiano integralmente aderito e, *con teutonica efficienza* fatto proprio, il progetto criminale di sistematica eliminazione della opposizione politica mediante lo sterminio di massa, con l'aggravante della premeditazione, individuando nel colore grigio della *capucha* fatta indossare alle tre vittime, l'indicatore della volontà preordinata di portare a compimento il proposito criminoso nei loro confronti.

Al contrario, l'elemento soggettivo del reato avrebbe dovuto essere evidenziato e dimostrato in capo a ciascun imputato ed in riferimento ad ognuno dei tre episodi contestati, valutato alla luce di tutti gli elementi a disposizione.

Si sarebbe dovuto accertare che il FEBRES, dopo essersi astrattamente prefigurato la morte dei tre prigionieri, abbia voluto in concreto il verificarsi dell'evento come conseguenza diretta di una propria azione od omissione.

A ben vedere, in base alle risultanze dibattimentali, assai più corretto, da parte della Corte, sarebbe stato qualificare l'elemento soggettivo in capo agli imputati come dolo meramente eventuale.

Tale forma di manifestazione dell'elemento soggettivo del reato, infatti, è configurabile ogni qual volta l'evento non rappresenti l'obbiettivo della condotta, ma l'agente lo preveda e lo accetti ugualmente come risultato quasi certo o altamente probabile.

Nel caso di specie, all'ESMA ed in tutti i Centri di Detenzione Clandestina istituiti in Argentina, la morte del prigioniero non era la finalità ultima perseguita, essa era un'eventualità altamente probabile, ma non assolutamente certa, tant'è che furono numerosissimi i prigionieri che (nonostante il cappuccio grigio da loro indossato) uscirono vivi da quella tragica esperienza.

L'ESMA, quindi, non era Auschwitz dal momento che quella cui miravano i militari argentini non era la SOLUZIONE FINALE dello sterminio e del genocidio degli ebrei perseguita dai Nazisti nella Seconda Guerra Mondiale, ma un piano molto diverso, altrettanto folle e perverso, di rieducazione degli elementi ritenuti deviati per la loro

adesione al comunismo, in cui la morte era l'*estrema ratio* qualora il programma non avesse avuto esito favorevole o il prigioniero avesse dimostrato di essere assolutamente irrecuperabile.

Si rinvia al punto 3 per una trattazione più diffusa in ordine alla sussistenza dell'aggravante della premeditazione ed alla sua compatibilità con il dolo eventuale.

2. MANCATA ASSOLUZIONE ai sensi dell'art. 530 III comma C.P.P.

Perché il fatto è stato commesso in presenza della causa di giustificazione di cui all'art. 54 c.p. per aver l'imputato agito in esecuzione di un ordine illegittimo di un suo superiore la cui mancata ottemperanza avrebbe però esposto lo stesso imputato a pericolo di vita:

I testimoni MORETTI, VERBINSKY, SCILINGO, BAGNASCO, URIEN e GARCIA, hanno tracciato un quadro abbastanza preciso dell'organigramma dell'esercito argentino che era organizzato come una struttura di potere piramidale altamente verticistica all'interno della quale era, però, lasciata estrema autonomia ai gradi intermedi nella scelta dei modi e dei mezzi per la realizzazione delle finalità e degli scopi generali predeterminati dall'alto.

Le direttive partivano dalla GIUNTA, erano recepite dai Comandanti delle ZONE che avevano il compito di individuarne le concrete modalità di attuazione mediante l'emissione di Ordini Operativi indirizzati ai Comandanti delle SUBZONE e delle AREE, l'ultimo anello della catena superiore di comando erano i Comandanti dei Centri di Detenzione Clandestina.

All'interno di ogni Centro di Detenzione Clandestina c'erano diversi Gruppi Operativi, indipendenti ed in competizione tra loro, composti da Militari, ufficiali e sottufficiali, delle tre forze dell'esercito i cd GRUPPI DE TAREA; all'ultimo scalino della gerarchia militare la truppa e gli allievi.

L'ESMA era uno dei circa 400 Centri di Detenzione Clandestina operanti in Argentina in quegli anni, era situata a Buenos Aires, quindi all'interno della Zona 1, sottoposta al comando del Generale SUAREZ MASON.

Nel 1976 il comandante dell'ESMA era il Contrammiraglio Ruben Jacinto CHAMORRO.

Hector Antonio FEBRES, nel 1976, all'epoca dei fatti, ricopriva il grado di VICE PREFETTO NAVAL ed era appunto in servizio all'ESMA.

Come riferito dal teste BAGNASCO all'udienza del 19 ottobre 2006 (Cfr pag. 64 e ss delle trascrizioni) la PREFETTURA NAVAL era una struttura di sicurezza equivalente ad una Forza di Polizia con la giurisdizione sui fiumi interni e sulla costa dell'Argentina (una sorta di Polizia Fluviale o di Guardia Costiera) **completamente differenziata dalla Marina.**

Riferendosi al FEBRES il teste BAGNASCO dice: *Lui non apparteneva alla marina, lui apparteneva ad un organismo della forza di sicurezza che era la Prefettura che nonostante abbia forti legami con la marina non è proprio la marina.*

Alla domanda del PM su quali fossero i compiti di FEBRES il teste risponde: *FEBRES era un ufficiale di intelligence che otteneva tutte le informazioni che si procurava all'ESMA e le raggruppava e le trasmetteva ai propri superiori della Prefettura Navale allo scopo di mantenere la sicurezza della Prefettura. Allo scopo di poter lavorare alla lotta contro la sovversione. Era un ufficiale ma non era un capo*" (cfr pag. 132 delle trascrizioni).

FEBRES, quindi, era un Ufficiale di collegamento tra la Marina e la Prefettura che non ricopriva nell'organigramma dell'esercito argentino una posizione apicale ma che e si trovava ad eseguire o trasmettere ordini provenienti dai suoi diretti superiori.

Si trattava spesso di ordini illegittimi in quanto palesemente contrari alla legge, ma in quel tempo ed in quei luoghi (Argentina tra il '76 e l'82), il valore di un ordine non dipendeva dal suo contenuto, ma da chi proveniva l'ordine e dove ci si trovava ad eseguirlo.

Nella sentenza n. 40 del 2000, agli atti, l'operatività dell'art. 54 c.p. fu esclusa non solo nei confronti di SUAREZ MASON e RIVEROS sul presupposto che non era plausibile ritenere che i due imputati, Capi rispettivamente della ZONA 1 e della ZONA 4, avessero potuto agire costretti dalla necessità di salvare se stessi o il popolo argentino da un pericolo attuale, ma anche nei confronti degli altri coimputati (di grado inferiore), sull'assunto che *diversi militari (tra i quali Julio Cesar URIEN, José Louis GARCIA ed altri, sentiti come testimoni) si rifiutarono di obbedire agli ordini e, per tale motivo, non vennero condannati a morte, ma subirono soltanto periodi di detenzione e vennero espulsi dalle Forze Armate.*

Tale motivazione è stata sostanzialmente riprodotta dai Giudici del presente procedimento, i quali, parafrasando la sentenza n. 40 del 2000, hanno ritenuto di non poter concedere in favore degli imputati ASTIZ e FEBRES l'invocata scriminante di cui dell'art. 54 c.p. dal momento che *i testi (GARCIA, DUHALDE, VERBITSKY,*

SCILINGO) hanno riferito che nessun militare risulta ucciso per essersi rifiutato di obbedire, mentre molti, per non partecipare al massacro, hanno semplicemente scelto di dimettersi dall'Arma di appartenenza senza subire alcuna conseguenza. (cfr. pag. 82 e 83 della impugnata sentenza)

In realtà i testi URIEN e GARCIA, in questo processo, non solo non hanno confermato quelle circostanze, ma addirittura, le hanno contraddette:

GARCIA all'udienza del 6 ottobre 2006 (pag. 149 delle trascrizioni) ha riferito che *"in quel periodo l'insubordinazione avrebbe comportato conseguenze imprevedibili"*

URIEN, alla stessa udienza, dopo aver confermato (pag. 171, 172 e 188 delle trascrizioni) che *"un atto di insubordinazione avrebbe anche potuto comportare la morte"*, alla domanda dell'Avv. DE FIGUEREDO che gli chiedeva se gli risultasse che altri appartenenti all'*Armada* avevano rischiato o erano stati effettivamente passati per le armi per atti di insubordinazione rispose in senso affermativo.

È bene sottolineare che entrambi i militari GARCIA e URIEN furono imprigionati per la loro non adesione al GOLPE nella fase della sua progettazione e non successivamente, al momento della sua attuazione. La circostanza è assai rilevante, infatti, il trattamento sanzionatorio riservato a coloro che si dissociarono dal GOLPE nella sua fase "embrionale" o nella sua prima fase "attuativa" è stato, in effetti, quello indicato in sentenza (ossia l'interruzione della carriera, l'espulsione dalle Forze Armate o la prigionia), mentre assai più gravi erano le conseguenze di una obiezione di coscienza o di una insubordinazione intervenute successivamente alla adesione al progetto.

Entrambi i testi, (già in carcere nel marzo 1976) hanno affermato che la ragione che consentì loro di aver salva la vita fu proprio quella loro preventiva non adesione al "progetto".

Anche Dante GULLO, dirigente sindacale e membro di spicco della sinistra peronista, ha riferito che la sua fortuna fu quella di essere già in prigionia nel 1976 al momento in cui i Militari salirono al potere.

Gli altri testimoni SCILINGO, VERBITSKY e DUAIDE hanno affermato che, come conseguenza ad un atto di obiezione di coscienza, un militare avrebbe potuto subire conseguenze variabili da un semplice rallentamento della carriera sino all'espulsione dalle Forze Armate o alla reclusione, mai la morte.

Tuttavia, su tale argomento i Testi che non appartenevano alle Forze Armate, devono essere ritenuti meno attendibili rispetto ad URIEN e GARCIA, ufficiali dell'esercito

argentino imprigionati immediatamente prima del GOLPE militare per non avervi aderito e, successivamente al ristabilimento della democrazia, reintegrati nelle loro funzioni.

La circostanza che alcuni militari siano stati, in effetti, passati per le armi è stata confermata anche dal teste Lisandro CUBAS che ha riferito di alcuni voli della morte sui quali sarebbero stati caricati anche degli uomini in divisa.

Il teste si è, naturalmente, affrettato a puntualizzare che si trattava di MONTONEROS infiltrati tra i militari, scoperti e conseguentemente uccisi.

Assai più credibile è l'ipotesi, che trova riscontro con quanto riferito dai testi GARCIA e URIEN, che si trattasse di militari che, all'interno del Campo, si erano rifiutati di eseguire un ordine e, per questo, accusati di essere MONTONEROS e uccisi.

Nel caso di specie, quindi, appaiono ricorrere tutti i presupposti previsti dalla legge ai fini dell'operatività dell'esimente di cui all'art. 54 c.p. in capo al FEBRES il quale non ricopriva un grado elevato all'interno dell'esercito, operava in una struttura militare all'interno della quale *un atto di insubordinazione avrebbe comportato conseguenze imprevedibili (teste GARCIA), finanche la morte (teste URIEN)*, agiva in esecuzione di ordini militarmente trasmessi in un contesto disumanizzante ove nessun valore era riconosciuto alla vita delle persone.

Le considerazioni sopra svolte portano quindi a ritenere certamente applicabile all'imputato la scriminante di cui all'art. 54 c.p., soprattutto in conformità dell'orientamento della Suprema Corte che ha sancito il principio secondo cui l'attualità del pericolo debba essere intesa come probabilità di questo senza che ciò implichi che il pericolo debba essere imminente (Cfr. Cass. I 177302/87). L'attualità del pericolo, cioè, *non deve essere intesa in senso assoluto, come rapporto di assoluta immediatezza tra la situazione di pericolo e la situazione necessitata, ma sta a significare che, nel momento in cui l'agente pone in essere il fatto costituente reato, esiste, secondo una valutazione ex ante che tenga conto di tutte le circostanze concrete e contingenti di tempi e di luogo, del danno temuto e della sua possibile prevenzione, la ragionevole minaccia di una causa imminente del danno* (Cass. Sez. I 180963/88)

3. INSUSSISTENZA DELLE CONTESTATE AGGRAVANTI sia ai fini della determinazione della pena che ai fini della prescrizione (art. 157 c.p.):

- La premeditazione:

L'aggravante della premeditazione richiede per la sua sussistenza che il proposito criminoso preesista all'esecuzione del reato.

Dalla istruttoria dibattimentale è emerso che tutti i prigionieri, al momento del rapimento e per l'intera durata della detenzione erano tenuti incappucciati dai loro sequestratori.

I testi hanno riferito che il cappuccio (la cd *capucha*) poteva essere di colore bianco o di colore grigio a seconda che il prigioniero che lo indossava fosse destinato alla liberazione o alla morte.

Sulla base di tali elementi, la Corte d'Assise ha dedotto la sussistenza della premeditazione, fondando il proprio convincimento sulla circostanza che ad Angela Maria AIETA ed a Giovanni e Susanna PEGORARO era stata assegnata la *capucha* di colore grigio.

In altri termini, la Corte ha ritenuto che la sorte dei tre prigionieri fosse già segnata nel momento stesso in cui fu loro attribuita la *capucha* di quel colore.

Tale criterio, non può essere ritenuto un valido indizio della premeditazione dal momento che, avendo la maggior parte dei testi riferito di aver indossato loro stessi la *capucha* grigia, ed essendo loro sopravvissuti, non vi sono riscontri oggettivi per dimostrare l'assunto secondo il quale il destino del prigioniero potesse essere predeterminato al momento del suo rapimento ovvero presunto in base al colore della sua *capucha*.

La Corte di Cassazione, ha inoltre stabilito che la sussistenza della aggravante della premeditazione *deve essere esclusa, come non provata allorquando siano incerti sia il movente che le modalità del delitto, poiché solo attraverso la certezza di questi due elementi è possibile stabilire la sussistenza o meno del perseverante proposito nell'animo dell'agente, di commettere il fatto criminoso* (Cfr. Cass. I sent. 169214/85).

Nel caso di specie, non sono state assolutamente provate le modalità con cui, di fatto, sarebbero stati eseguiti i tre omicidi e non risulta neppure accertato inequivocabilmente il movente che ha determinato gli autori alla loro commissione, con la conseguenza che deve essere esclusa la sussistenza della aggravante in oggetto.

Il mancato ritrovamento dei corpi e l'assenza di testimoni in grado di riferire di aver assistito personalmente all'omicidio di Angela Maria AIETA e Giovanni e Susanna PEGORARO, non hanno permesso di chiarire quali siano state effettivamente le modalità dell'esecuzione dei delitti.

È bene ricordare, infatti che il volo della morte, come riferito dallo stesso teste VERBITSKY, pur rimanendo la principale delle modalità adottate dai militari per eliminare i prigionieri ritenuti non più utili ai loro scopi, non era l'unico sistema utilizzato (Cfr. pag. 62 delle trascrizioni del 6.10.2006: *c'erano anche altri metodi, però quello era di massa*). In assenza di testimonianze dirette in tal senso, esclusivamente il ritrovamento dei corpi ed il successivo esame necroscopico o medico legale, avrebbe permesso l'accertamento delle modalità degli omicidi.

A titolo esemplificativo la sentenza n. 40 del 2000 ha potuto accertare che Estela CARLOTTO, Julio MORRESI, Pedro Luis MAZZOCCHI, Louis Alberto FABBRI, Daniel Jesus CIUFFO, Mario MARRAS e Martino MASTINU furono uccisi mediante fucilazione (ciò in base agli accertamenti medico legali eseguiti sui corpi delle vittime), moltissimi altri prigionieri non sopravvissero alle torture, alle malattie o perirono per gli stenti.

Quanto al secondo elemento, ritenuto dalla giurisprudenza necessario per la sussistenza della contestata aggravante della premeditazione, ossia il movente, si osserva che dalle risultanze processuali, non è emerso che la morte e la sistematica eliminazione fisica degli oppositori politici fosse la principale finalità perseguita dai militari, ma, piuttosto, che questo fosse lo strumento da loro normalmente utilizzato per il raggiungimento dello scopo finale costituito dell'abbattimento del comunismo.

Che il folle Piano di Riorganizzazione Nazionale, non fosse astrattamente finalizzato al genocidio indiscriminato, ma, nella sua perversione, prevedesse anche una possibilità di salvezza, lo si evince, tra le altre fonti, soprattutto dal libro *Reaparecide*, assunto agli atti del presente giudizio, e citato alla pag. 74 della impugnata sentenza.

Tale cambio di prospettiva, porta necessariamente e conseguentemente ad escludere che l'elemento soggettivo del reato in capo agli imputati possa essersi manifestato nella sua forma più intensa del dolo diretto o intenzionale, ma al più, nella forma attenuata del dolo eventuale. Come detto, infatti, il dolo eventuale ricorre ogni qual volta venga accertato che l'agente, pur non prefiggendosi l'evento come conseguenza finale e diretta di una sua determinata condotta, abbia in ogni caso agito accettando il rischio della sua verifica sulla base di un giudizio probabilistico.

Assolutamente pacifica, sia in dottrina che in giurisprudenza, è la incompatibilità tra premeditazione e dolo eventuale in quanto, se la prima consiste e si manifesta nell'intensa previsione e volizione del risultato criminoso, il secondo si caratterizza per la mera accettazione del rischio della verifica di un evento che, sia pur astrattamente preveduto, non è direttamente voluto.

- L'aver adoperato sevizie o l'aver agito con crudeltà contro le persone:

È innegabile che i prigionieri all'ESMA e negli altri Centri di Detenzione Clandestina fossero sottoposti a torture e costretti ad un trattamento carcerario assolutamente disumano.

Dalle testimonianze in atti, tuttavia, non è emersa alcuna prova diretta che la sig.ra Angela Maria AIETA ovvero Susanna e Giovanni PEGORARO siano stati sottoposti ad un trattamento particolarmente crudele o abbiano specificatamente subito sevizie o torture di qualche genere.

In particolare la teste OSATINSKY ha escluso che il sig. PEGORARO sia mai stato sottoposto a torture e lo stesso per ciò che riguarda sua figlia Susanna.

Altri testimoni hanno riferito che la sig.ra AIETA veniva trattata con un certo rispetto e deferenza dal personale dell'ESMA in ragione della sua età avanzata.

Le condizioni carcerarie particolarmente dure, se non accompagnate da atti qualificabili come vera e propria tortura (la *picana* elettrica, la privazione del sonno, le percosse), da sole non posso rappresentare quel *quid pluris* richiesto dalla norma per l'operatività della aggravante di cui all'art. 61 n. 4 c.p.

Qualora fosse ritenuta l'insussistenza delle contestate aggravanti, e quindi considerando il reato di omicidio nella forma non aggravata, assumerebbe rilievo la disciplina prevista dall'art. 157 c.p. in materia di prescrizione per la cui trattazione si rinvia al punto n. 5.

4. MANCATA CONCESSIONE DELLE ATTENUANTI GENERICHE sia ai fini della determinazione della pena che ai fini della prescrizione (art. 157 c.p.):

Anche a voler astrattamente ammettere la configurabilità di una o di entrambe le aggravanti contestate, i Giudici di Primo Grado, avrebbero dovuto concedere al FEBRES le invocate Attenuanti Generiche (quantomeno equivalenti) in considerazione della minore rilevanza della sua partecipazione concorsuale nella realizzazione del reato e della minore intensità del dolo.

Ciò al fine di differenziare le responsabilità tra i coimputati e, conseguentemente, graduare le pene materialmente irrogate.

È bene ricordare, infatti, che il FEBRES, pur membro del Gruppo de Tarea 3.3.2. istituito all'interno della scuola Superiore della Marina, era un ufficiale di grado non elevato della Prefettura Navale, ossia di un Corpo paramilitare formalmente indipendente ma direttamente soggetto alla autorità della Marina.

È certo, quindi, che, per il grado ricoperto, il FEBRES non abbia partecipato alla progettazione delle linee guida della repressione (delineate dalle alte sfere militari) né che abbia concorso alla formazione degli ordini attuativi, attività demandata ai suoi superiori (ossia i comandanti delle Zone delle Sub Zone, delle Aree o dei Centri di detenzione Clandestina).

In ragione della sua non appartenenza alla Marina, infine, appare altamente probabile, se non del tutto certo, che il FEBRES non abbia rivestito un ruolo di comando bensì assolutamente secondario e marginale anche nell'ambito delle finalità istituzionalmente "operative" attribuite al Gruppo de Tarea di cui questi faceva parte.

Valgano, infine, le considerazioni sopra svolte per quanto concerne la prova dell'evento, della condotta compartecipativa, del nesso di causalità e del dolo che, al più può essere qualificato come eventuale.

Alla luce di tali considerazioni, in ragione del diverso grado militare, del differente contributo causale nella realizzazione del reato e della minore (o maggiore) intensità del dolo sarebbe stato opportuno operare una differenziazione tra le posizioni degli imputati.

È evidente, infatti, che la posizione del Vice Prefetto Navale FEBRES non possa essere equiparata a quella del Contrammiraglio VANEK, numero due della Marina Militare, con un ruolo preminente nella scelta della atroce metodologia repressiva adottata dai militari, o a quella del Comandante VILDOZA, Capo del Gruppo de Tarea 3.3.2. (o del Gruppo de Tarea 3.3.3. se vuol dare credito a quanto detto dal teste BAGNASCO), ovvero a quella del Capitano ACOSTA, membro di spicco all'interno del gruppo di Tarea 3.3.2.

Al FEBRES, anche qualora fossero ritenute interamente provate le sue responsabilità con riguardo ai reati ascritti, doveva essere riconosciuta, nell'ambito del giudizio di bilanciamento tra le circostanze, quanto meno l'equivalenza.

A tal fine si osserva che, nella Sentenza n. 40 del 2000, agli imputati GERARDI, PORCHETTO, PUERTAS, ROSSIN e MOLDONADO, per i quali era stata raggiunta

la piena prova delle condotte materiali e dell'evento morte sono state riconosciute le Attenuanti Generiche *in considerazione della minore rilevanza della partecipazione concorsuale*, con conseguente condanna alla pena di 24 anni di reclusione.

Qualora la Corte d'Assise d'Appello ritenesse di concedere, nel bilanciamento tra le circostanze, l'equivalenza delle Attenuanti Generiche rispetto alle contestate Aggravanti, assumerebbe nuovamente rilievo la disciplina prevista dall'art. 157 c.p. in materia di prescrizione.

5. PRESCRIZIONE

La dichiarazione di insussistenza delle contestate aggravanti, ovvero il riconoscimento delle attenuanti generiche come equivalenti, unitamente all'aumento di pena previsto dall'art. 81 c.p. in ragione del vincolo di continuazione tra i tre episodi, porterebbe, in luogo dell'ergastolo (previsto dagli artt. 576 e 577 c.p.), alla applicazione della pena prevista dall'art. 575 c.p. per il reato base di omicidio (reclusione non inferiore ad anni ventuno), aumentata ad anni ventiquattro per il combinato disposto degli artt. 23 e 81 c.p.

Al caso di specie, ai fini della prescrizione, deve essere applicata la disciplina di cui all'art. 157 c.p., nella sua formulazione *ante* novella del 2005.

Tale norma prevedeva, per le fattispecie per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore ad anni ventiquattro, un termine ventennale di prescrizione.

Poiché Pubblica Accusa e Parti Civili hanno individuato nel mese di dicembre 1977 il probabile momento consumativo del reato, non essendo intervenuto alcun atto utile ai fini della interruzione della prescrizione nel ventennio successivo a tale data, il reato deve essere dichiarato estinto per decorso del tempo.

Al contrario, l'applicazione della nuova disciplina, prevedendo in 24 anni il termine ordinario di prescrizione, comporterebbe una modifica *in petus* per gli imputati per i quali la scadenza finale risulterebbe posticipata di 4 anni sino al dicembre 2003 con la conseguenza che, l'informazione di garanzia del dicembre 99 e la richiesta di applicazione di misure cautelari dell'8 aprile 2001 risulterebbero atti interruttivi idonei.

La Corte Costituzionale, con 3 recenti sentenze, la n. 393, la n. 394 e la n. 460 del 2006, pur riferendosi a profili applicativi diversi della L. 251/2005, ha, comunque, ribadito il principio della irretroattività della norma penale che introduca una disciplina più sfavorevole per il reo.

6. MANCATO RIGETTO DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO AVANZATA DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI:

In Argentina, nel 1976, la presa del potere da parte della GIUNTA MILITARE avvenne in maniera apparentemente incruenta poiché i Militari si guardarono bene dal compiere gli stessi errori di comunicazione in cui incorse il Generale PINOCHET nel 1973 in Cile.

In quella occasione, le televisioni di tutto il mondo, avevano trasmesso in diretta televisiva le immagini dei carri armati che bombardavano la Casa Presidenziale, delle migliaia di prigionieri politici rinchiusi e torturati all'interno dello Stadio di Santiago ed il neo dittatore raggianti nell'atto di assumere su di se le principali cariche dello Stato.

La situazione argentina nel periodo immediatamente successivo al GOLPE del 1976 è magistralmente descritta dallo scrittore Claudio TOGNATO nella prefazione al libro di VERBINSKY "Il Volo", acquisito agli atti:

Il 24 marzo 1976 il potere passò ai militari senza nessun incidente, vennero soppresse le attività dei partiti politici e dei sindacati ma si fece sapere che quelle erano misure transitorie e che la giunta militare aveva come obiettivo il rafforzamento della struttura democratica del paese.

Debole, quasi formale, comunque attendista fu la reazione internazionale. sembrava evidente che VIDELA non era PINOCHET così come Isabel Peron non era Salvador ALLENDE.

Purtroppo la condanna internazionale sarebbe arrivata troppo tardi.

La reazione internazionale fu, in effetti debole, quasi formale, se non del tutto assente. Non ci fu nessuna netta presa di posizione da parte di alcun paese straniero ed in particolar modo dall'Italia dove, a dire il vero, nel 1976, la situazione politica era molto complessa:

Sono gli anni delle manifestazioni di piazza, del terrorismo politico, della lotta armata, delle BR, della P2, di Licio GELLI, del tentato GOLPE da parte del principe BORGHESE.

In quegli anni il presidente del consiglio era Giulio ANDREOTTI.

In Argentina la comunità italiana era (ed è ancora oggi) la più numerosa e tra i due paesi intercorreva una fittissima rete di scambi economici legati da un lato all'importazione del grano Argentino e dall'altro all'industria sia civile che bellica.

Il teste CALAMAI, membro della delegazione diplomatica italiana in Argentina nel 1976, ha riferito, all'udienza del 5 ottobre 2006, che le Autorità Militari, qualche giorno prima della data fissata per l'attuazione del Colpo di Stato, si premunirono di informare i Servizi Segreti di tutti Paesi del Mondo Occidentale, mettendo in pratica il loro piano solo una volta ottenuto il via libera della Comunità Internazionale.

Per evitare quello che era successo in Cile, allorché l'Ambasciata Italiana era stata letteralmente presa d'assalto da tutti coloro che chiedevano asilo politico per sfuggire alle persecuzioni in atto, la sede diplomatica Italiana a Buenos Aires *provvide a dotarsi di un sistema di porte a doppia apertura tipo quelli delle banche* (Verbale di Udienza del 5 ottobre 2006 pag. 120) *cosicché, di fronte a trentamila persone ancora vive che giravano per il paese cercando un posto che gli permettesse di aver salva la vita, di fronte a quelli che oggi sono trentamila desaparecidos, non c'è stato nemmeno un caso di asilo politico all'Ambasciata d'Italia* (Verbale di Udienza del 5 ottobre 2006 pag. 118).

Le responsabilità delle Autorità Centrali italiane emergono in tutta la loro evidenza se si considera che, a loro volta i militari argentini, per non creare incidenti diplomatici con i governi dei paesi occidentali, avrebbero senz'altro riconosciuto ai rifugiati nelle ambasciate il diritto di asilo in conformità alle norme del diritto internazionale.

In tal senso il teste: *Io credo che se all'ambasciata d'Italia o di qualunque altro paese vi fossero stati dei rifugiati, i militari argentini gli avrebbero riconosciuto il diritto di asilo* (Verbale di Udienza del 5 ottobre 2006 pag. 123).

Il motivo per cui le autorità italiane decisero di adottare questa linea politica, a giudizio dell'ex Console, va ricercato nella loro volontà di *mantenere rapporti privilegiati con i militari che avevano preso il potere a Buenos Aires* onde permettere *alle imprese italiane di partecipare ai progetti di sviluppo che il regime argentino avrebbe lanciato* (Verbale di Udienza del 5 ottobre 2006 pag. 119)

In base a quanto riferito dal teste CALAMAI, i diplomatici italiani in Argentina, in un primo momento, sottovalutarono la gravità della situazione in atto perché le indicazioni che provenivano dall'Italia erano quelle di voler instaurare un rapporto di fattiva collaborazione con le autorità militari le quali, in apparenza, dimostravano di agire nella legalità.

Diverso discorso per il Governo italiano che, secondo il teste, sin dall'inizio non poteva non essere al corrente della barbarie in atto: *Non lo sapevo io, non lo sapevano le madri, non lo sapeva il cittadino medio argentino, ma io penso che il governo*

italiano, che aveva i suoi servizi di informazione in argentina, aveva tutti gli strumenti per saperlo, altrimenti cosa ci stavano a fare questi signori” (Verbale di Udienza del 5 ottobre 2006 pag. 122).

CALAMAI, conclude la propria amara testimonianza affermando che, a suo parere, *era stata fatta una scelta di dare la priorità agli interessi economici rispetto alla tutela dei diritti umani dei cittadini italiani* (Verbale di Udienza del 5 ottobre 2006 pag. 127 e 128).

Il quadro che emerge dalla testimonianza dell'ex Console è di una sconcertante gravità:

Il Governo Italiano, conosciute con qualche giorno di anticipo le intenzioni dei militari argentini, non solo decise di non opporsi al GOLPE, ma, nonostante fosse al corrente delle metodologie successivamente adottate nella repressione delle opposizioni, per ragioni di opportunità politica ed economica ritenne di non concedere alcun asilo politico, dimostrando così, di considerare preminenti gli interessi economici rispetto alla tutela dei diritti umani dei propri cittadini.

Alla luce di quanto sopra, i responsabili dell'Ambasciata Italiana a Buenos Aires ed il Governo Italiano in persona del Presidente del Consiglio dell'epoca, gravati da un obbligo giuridico di garanzia e titolari di reali poteri impeditivi dell'evento (dal momento che, come riferito dal teste, i militari avrebbero senz'altro riconosciuto il diritto di asilo presso le ambasciate degli altri paesi) hanno posto in essere, in modo cosciente e consapevole, una condotta che può assumere certamente rilevanza penale (reato omissivo improprio) poichè contribuì a favorire (concorso morale) la realizzazione del turpe piano della GIUNTA concretizzatosi successivamente nel rapimento e nell'uccisione di oltre 30.000 persone innocenti.

Con la massima improntitudine, invece, il Governo Italiano, il cui Presidente dell'epoca avrebbe potuto e dovuto sedere sul banco degli imputati, si è costituita Parte Civile nel presente giudizio trovando, addirittura, accoglimento alla propria indecorosa e quanto mai inammissibile richiesta milionaria di risarcimento.

PER TUTTI QUESTI MOTIVI

Riformata l'impugnata sentenza,

Si chiede che l'imputato Hector Antonio FEBRES venga ASSOLTO dai reati ascritti ai sensi dell'art. 530 c.p.p:

E precisamente:

Ai sensi del **comma 1 art. 530 c.p.p.** perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso

Ai sensi del **comma 2 art. 530 c.p.p.** per mancanza, insufficienza e/o contraddittorietà della prova

Ai sensi del **comma 3 art. 530 c.p.p.** perché il fatto è stato commesso in presenza della causa di giustificazione di cui all'art. 54 c.p. per aver l'imputato agito in esecuzione di un ordine illegittimo di un suo superiore la cui mancata ottemperanza avrebbe però esposto lo stesso imputato a pericolo di vita

In subordine

Nell'ipotesi in cui venga ritenuta la penale responsabilità dell'imputato, si chiede che a seguito della dichiarazione di insussistenza delle aggravanti contestate e/o previo eventuale giudizio di prevalenza o equivalenza con le **ATTENUANTI GENERICHE**, concesse in considerazione della minore rilevanza della sua partecipazione concorsuale ai delitti ascritti e della minore intensità del dolo, venga rideterminata la pena e, conseguentemente dichiarata l'estinzione del reato per intervenuta **prescrizione ai sensi dell'art. 157 c.p.**

IN OGNI CASO ci si oppone alla richiesta di risarcimento danni formulata dalla **Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui si chiede il rigetto**

Si confida nell'accoglimento

Roma, li 27 Luglio 2007

Avv.  **POERIO**